



**COMUNE DI BORGO VENETO**

**(Provincia di Padova)**

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n...55... del ..29/11/2021

# Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto .....	4
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza .....	7
Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell’impianto e diretta visione delle immagini .....	10
Art. 5 - Sistemi integrati di videosorveglianza .....	10
Art. 6 - Altri sistemi di videosorveglianza .....	11
Art. 7- Trattamento di dati da parte di soggetti esterni .....	12
Art. 8 – Principi generali sul trattamento di dati personali .....	12
CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO .....	12
Art. 9 – Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza .....	12
Art. 10 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l’Autorità di Controllo .....	13
Art. 11 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza .....	13
Art. 12 – Responsabile del servizio e Responsabile del trattamento dati .....	13
Art. 13 - Responsabile della protezione dei dati .....	14
Art. 14 – Incaricati del trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali.....	14
Art. 15 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza.....	15
Art. 16 - Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave .....	16
Art. 17 - Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell’impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all’utilizzo delle apparecchiature “Bodycam/Fototrappole /Droni” .....	16
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
Art. 18 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali .....	16
Art. 19 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati.....	18
Art. 20 - Informazioni rese al momento della raccolta .....	19

Art. 21 - Diritti dell'interessato .....	20
Art. 22 - Sicurezza dei dati.....	21
Art. 23 - Conclusione del trattamento dei dati .....	23
Art. 24 – Limitazioni ai diritti dell’interessato .....	23
Art. 25 - Diritto al risarcimento .....	23
Art. 26 - Comunicazioni.....	23
Art. 27 – Trattamento dati per finalità di polizia giudiziaria .....	24
Art. 28 – Videosorveglianza partecipata .....	24
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE .....	26
Art. 29 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	26
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Art. 30- Pubblicità del regolamento .....	26
Art. 31 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento .....	26
ALLEGATO A - Schema di convenzione con il Comune di Borgo Veneto per l’adesione al progetto di videosorveglianza partecipata .....	27

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli impianti di video sorveglianza installati presso l'Ente.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- 1) D.Lgs. del 18 maggio 2018, n. 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio";
- 2) Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- 3) Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- 4) Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- 5) D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- 6) D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- 7) Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- 8) Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- 9) Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471;

- 10) D.Lg. 23 febbraio 2009 n. 11, coordinato con Legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- 11) "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- 12) Provvedimento in materia di "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali". emanato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali del 13 novembre 2007.

## **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, i seguenti termini vengono definiti come:

- 1) "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- 2) "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) "dato personale", ai sensi **dell'art. 4 n.1 Reg. EU 2016/679**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 4) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- 5) "dati particolari", ai sensi dell'art. 9 Reg. EU 2016/679, i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati biometrici (intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- 6) "dati giudiziari", dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

- 7) "titolare": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 8) "responsabile del servizio", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende l'attività di videosorveglianza per conto del titolare del trattamento;
- 9) "responsabile della gestione dei dati", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza e tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;
- 10) "autorizzati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;
- 11) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- 12) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2- quaterdecies D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- 13) "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 14) "dato anonimizzato", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- 15) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- 16) "dati biometrici" ai sensi dell'art. 4 n.14 Reg. EU 2016/679, il dato personale, ottenuto da un trattamento tecnico specifico, relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consente o ne conferma l'identificazione univoca, quale l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- 17) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- 18) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

- 19) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
- 20) “parola chiave”, la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- 21) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- 22) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
- 23) “videocamere fisse”, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci

### **Art. 3 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza**

Attraverso i suoi apparati di videosorveglianza, il Comune di Borgo Veneto intende perseguire le finalità conformi alle proprie funzioni istituzionali.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 ed ai riferimenti normativi di cui al Capo I, art. 1, comma 2 del presente regolamento.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati anonimi, oppure in modo da poter trattare tali dati mediante modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Nei locali della sede centrale della Struttura di Polizia Locale sono installati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio del Comune.

Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada; in particolare, i sistemi integrati collegano soggetti diversi agli strumenti di ripresa, che possono consentire la sorveglianza da parte di società specializzate (ad es. società di vigilanza) mediante collegamento ad un unico centro.

I sistemi possono essere implementati mediante software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici: tali software, possono, a titolo esemplificativo, riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali, ed eventualmente segnalarli.

L'impianto di videosorveglianza, complessivamente inteso, è in particolare finalizzato a:

1) Sicurezza e prevenzione:

- a) Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
- b) Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- c) Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- d) Raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
- e) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- f) Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- g) Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale;
- h) Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
- i) monitoraggio del traffico;
- j) prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Borgo Veneto, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto delle normative concernenti lo smaltimento dei rifiuti sul territorio del Comune. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.

2) Tutela della proprietà:

- a) Il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;



3) Codice della strada:

a) Salvo nei casi previsti dalla legge, le immagini non potranno essere utilizzate al fine della contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: al fine dell'accertamento di tali violazioni, è in ogni caso necessaria la presenza di personale qualificato da parte della Centrale Operativa. La presenza di sistemi di ripresa per tale finalità deve essere in ogni caso segnalata da appositi cartelli. Gli strumenti utilizzati per le finalità di cui al presente punto riprendono solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, come ad es. la tipologia di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e le riprese video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà in ogni modo richiedere di visionare le stesse presso gli uffici competenti con le modalità indicate dall'Amministrazione; in tal caso, dovranno comunque essere oscurati o resi non riconoscibili i passeggeri ed i terzi non direttamente coinvolti nella guida ed eventualmente presenti nel veicolo.

4) Supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio del Comune di Borgo Veneto.

5) Organizzazione, produttività e sicurezza lavorativa:

a) Le immagini potranno essere utilizzate per esigenze organizzative e produttive dell'Ente, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ai sensi di quanto previsto dalla Legge 300/1970.

Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento devono altresì conformarsi ai seguenti principi:

a) Principio di necessità: non sono e non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software è configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati;

b) Principio di proporzionalità: viene evitata la rilevazione di dati in aree o la rilevazione di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza sono attivati solo quando le altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione deve essere posta alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, ed all'eventuale duplicazione delle immagini

registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento, come ad esempio quando è necessario stabilire:

- a. Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti dell'immagine;
  - b. Se sia realmente essenziale ai fini prefissati la raccolta di immagini dettagliate;
  - c. La dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
  - d. Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
  - e. La durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre limitata temporalmente).
- c) Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati nel presente articolo.

#### **Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini**

Il sistema di videosorveglianza si compone di una serie di telecamere collegate tra loro mediante rete di comunicazione riservata e comunicante esclusivamente con la Centrale Operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Borgo Veneto.

Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:

- 4.1 Presso la centrale operativa è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere;
- 4.2 In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.
- 4.3 I punti esatti di fissaggio verranno individuati con successivo provvedimento del Comandante della Polizia Locale;
- 4.4 Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura composta da ponti radio, dedicata esclusivamente a questo.

#### **Art. 5 - Sistemi integrati di videosorveglianza**

In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si dovrà favorire il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia.

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- 5.1 gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- 5.2 collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 Reg. Eu 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- 5.3 sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere reso attivo un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere resa nota agli interessati secondo le modalità indicate al Capo III, art. 20 del presente regolamento.

#### **Art. 6 - Altri sistemi di videosorveglianza**

Il personale del Servizio di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dall'Amministrazione, dispositivi ulteriori di ripresa, come Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), Dash Cam (telecamere a bordo dei veicoli di servizio), droni (SAPR) e fototrappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che passa davanti al dispositivo, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

In relazione all'utilizzo di Body Cam, Dash Cam e Droni, il Comando del Servizio tiene uno specifico disciplinare interno con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti

eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti bodycam, dash cam, droni e fototrappole, avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione degli stessi.

#### **Art. 7- Trattamento di dati da parte di soggetti esterni**

I dati raccolti da personale debitamente autorizzato, secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5, 6, possono essere trattati da:

- istituti di vigilanza, debitamente responsabilizzati
- da altre P.A. per le finalità in precedenza indicate e a seguito di idonea convenzione cui si rimanda.

#### **Art. 8 – Principi generali sul trattamento di dati personali**

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza e di rilevamento targhe veicoli.

Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente. La disponibilità tempestiva delle immagini presso il Servizio di Polizia Locale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio dell'Ente, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza di operatori in loco.

Il grado di risoluzione delle immagini sarà variabile a seconda della finalità perseguita: la risoluzione sarà bassa, nel caso in cui le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc; la risoluzione sarà alta, per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.

## **CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 9 – Titolarità del trattamento dei dati personali nei sistemi di videosorveglianza**

Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo Veneto.

## **Art. 10 – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l’Autorità di Controllo**

Il Comune di Borgo Veneto, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all’obbligo previsto dall’art. 35 Reg. Eu 2016/679 in tema di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento consulta l’autorità di controllo qualora la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall’art. 36 del medesimo regolamento comunitario.

Per i sistemi di lettura targhe il Titolare rileva che tali sistemi si limitano a una lettura delle targhe, senza altre associazioni con altri dati tali da provocare pregiudizio per gli interessati.

## **Art. 11 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**

La gestione tecnica degli impianti e la manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software sono affidati a idoneo dipendente del Comune o a personale specializzato di ditta esterna.

Il responsabile della gestione tecnica:

- a) cura l’installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per il relativo utilizzo.

Possono essere incaricate più ditte per le diverse tipologie di apparati.

La ditta esterna o il dipendente comunale incaricato assumono il ruolo di “responsabile esterno del trattamento dati”.

## **Art. 12 – Responsabile del servizio e Responsabile del trattamento dati**

Il Sindaco del Comune di Borgo Veneto nomina con apposito atto, quale responsabile del servizio di videosorveglianza (comprensivo del sistema di rilevamento targhe, Bodycam, Dashcam, Droni e Fototrappole del presente Ente) il Comandante della Polizia Locale o altra persona individuata dal titolare che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisce idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

Il Responsabile del Servizio di Videosorveglianza assume il ruolo di “responsabile del trattamento dati”.

Il responsabile del servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

Può delegare in forma scritta altra persona, previa approvazione del Sindaco

I compiti affidati al responsabile del servizio sono analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il responsabile del servizio:

- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso
- b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini:
- c) custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### **Art. 13 - Responsabile della protezione dei dati**

In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

### **Art. 14 – Incaricati del trattamento e persone autorizzate ad accedere ai locali**

L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente oltre al Titolare o al suo delegato, al responsabile del servizio, al responsabile della gestione tecnica e alle persone incaricate del trattamento.

Il responsabile del servizio nomina con atto formale gli incaricati del trattamento, scegliendoli tra gli operatori di Polizia Locale che, sulla base di esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Eventuali accessi alla sala di controllo da parte di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dalla figura apicale del Comando di Polizia Locale. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché l'indicazione degli specifici compiti loro assegnati e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Oltre al personale di cui sopra, può essere autorizzato all'accesso dei locali adibiti a centrale operativa solo il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle

forze dell'ordine. Al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali devono essere comunicate idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.

Prima dell'utilizzo degli impianti, le persone autorizzate al trattamento devono essere istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento sono tenute al puntuale rispetto delle istruzioni e alla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso. Devono inoltre custodire scrupolosamente le credenziali di accesso, che sono strettamente personali e delle quali è vietata qualsiasi forma di divulgazione o cessione.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

#### **Art. 15 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza**

Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).

Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

Il soggetto cui le attività sono affidate deve:

- a) Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
- b) Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali;
- c) adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
- d) impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- e) riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. Il Comando di Polizia Locale, in caso di interventi tecnici per la

manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali;

f) osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679

#### **Art. 16 - Modalità di autenticazione ai sistemi e parola chiave**

L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile del servizio, al responsabile della gestione dei dati e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza

Le persone autorizzate al trattamento, previa comunicazione scritta al responsabile del servizio o al titolare, possono autonomamente variare la propria password.

#### **Art. 17 - Persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di rilevamento targhe e persone autorizzate all'utilizzo delle apparecchiature "Bodycam/Fototrappole /Droni"**

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche al trattamento di rilevamento targhe e/o all'acquisizione delle immagini a mezzo bodycam/fototrappole/droni.

Per quanto attiene ai droni, questi possono essere utilizzati e gestiti anche da volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile incaricati espressamente del trattamento dati.

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 18 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Titolo I Capo II del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. EU 2016/679;
- b) raccolti, registrati in maniera esatta e tenuti aggiornati per le finalità di cui al precedente Capo I, art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; i dati saranno raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;



- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

Il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Borgo Veneto che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dalla Giunta Comunale.

L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come anche previsto dal D.L. n. 11 del 2009 convertito in L. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo della figura apicale della Polizia Locale in attuazione di quanto previamente deliberato della Giunta comunale.

L'indicazione dell'ubicazione delle apparecchiature viene mantenuto aggiornato con apposita deliberazione della Giunta del Comune di Borgo Veneto.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo che la strumentazione informatica consente e comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme applicabili e comunque solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al Capo I, art. 3 a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari.

Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini,

salvo deroghe espresse dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire. Qualora vi fosse necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

### **Art. 19 - Prescrizioni da adottare per i dati trattati**

I monitor degli impianti di videosorveglianza ed i monitor dai quali è possibile visionare i dati acquisiti con sistemi di rilevamento targhe, bodycam e droni, sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte del responsabile del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.

Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

1. al Responsabile del servizio, al responsabile per la gestione dei dati ed alle persone autorizzate previste dal presente Regolamento;
2. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
3. all'Amministratore di sistema dell'Ente ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
4. all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;
5. al Sindaco del Comune di Borgo Veneto, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli eventi e degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

1. la data e l'ora d'accesso e di uscita;
2. l'identificazione del terzo autorizzato;
3. i dati per i quali viene svolto l'accesso;
4. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
5. le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento;
6. la sottoscrizione del medesimo.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

#### **Art. 20 - Informazioni rese al momento della raccolta**

Il Comune di Borgo Veneto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 2016/679 espone un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Borgo Veneto - Area videosorvegliata" secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza e quindi a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.

Il supporto con l'informativa:

- a) deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno;
- c) deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In presenza di più strumenti di videoripresa, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

Il Comune di Borgo Veneto, titolare del trattamento dati, dovrà comunicare ai cittadini l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 22 del presente Capo, con un anticipo di giorni 15 (quindici), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Art. 21 - Diritti dell'interessato**

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "Registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato dal Responsabile del trattamento dati, nel quale sono riportati:

- 1) la data e l'ora d'accesso;
- 2) l'identificazione del soggetto autorizzato;
- 3) i dati per i quali è richiesto l'accesso;
- 4) la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- 5) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- 6) la sottoscrizione del medesimo.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, in forza degli articoli 15-21 del regolamento UE 2016/679:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta (ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le

operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo):

- c1. la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti in corso dei propri dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- c2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **Art. 22 - Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da questo Regolamento, secondo le "Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni

di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015” e comunque, ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679.

Presso la sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate ai sensi di questo Regolamento.

Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. Tali misure di sicurezza devono essere adottate anche in caso di aggiornamento del sistema.

Fermo quanto indicato dall’art. 19 del presente Capo, il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio del trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative, attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato. Tali misure sono volte anche a consapevolizzare i soggetti deputati al trattamento del dato.

I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

L’accesso alle immagini da parte dei soggetti indicati agli art. 11 e 13 del Capo II del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza;

Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili al solo Responsabile del servizio o alle persone autorizzate al trattamento.

La cancellazione dei dati avviene con modalità sicure tali da rendere irrecuperabile il dato ed impedirne la disponibilità ad alcun soggetto, anche mediante sovra-registrazione, così come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento del 13 novembre 2007 “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali” e con provvedimento dello stesso Garante del 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.

### **Art. 23 - Conclusione del trattamento dei dati**

In caso di conclusione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali devono essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

### **Art. 24 – Limitazioni ai diritti dell'interessato**

La materia è disciplinata dall'art. 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs 101/2018 e dall'art. 18 del Reg. E.U 2016/679.

### **Art. 25 - Diritto al risarcimento**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 152 del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dall'art. 82 del Reg Eu 2016/679.

### **Art. 26 - Comunicazioni**

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Borgo Veneto a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 il sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento viene posto in essere previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

### **Art. 27 – Trattamento dati per finalità di polizia giudiziaria**

I trattamenti di dati personali dal Servizio di Polizia Locale effettuati per le finalità di polizia, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati NON sono disciplinati dal presente regolamento ma sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018) e dal D.Lgs del 18 maggio 2018, n. 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio".

### **Art. 28 – Videosorveglianza partecipata**

Allo scopo di disporre di una rete capillare di strumenti di controllo del territorio comunale attraverso il ricorso alla tecnologia, viene promossa la videosorveglianza partecipata, con il coinvolgimento dei privati i quali, previo accordo con il Comune di Borgo Veneto, partecipano al potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, acquistando e mettendo a disposizione di questo Ente proprie reti di telecamere da utilizzarsi per il controllo di spazi ed aree pubbliche, anche prospicienti edifici privati. La suddetta collaborazione offre al privato l'opportunità di fruire di un più alto livello di controllo del territorio, con la finalità di rafforzare la sicurezza urbana nell'area in cui risiede e, contestualmente, al Comune di Borgo Veneto di implementare il sistema di video sorveglianza cittadino.

La videosorveglianza partecipata può coinvolgere privati, amministratori di condominio, centri commerciali naturali, associazioni di categoria, consorzi, imprese, esercizi commerciali, pubblici esercizi, enti e associazioni del terzo settore, enti religiosi ed enti pubblici.

Per aderire al progetto "videosorveglianza partecipata" gli interessati devono presentare idonei progetti al Comune, da sottoporre a valutazione sia dal Comando di Polizia Locale che dal Settore Patrimonio.



Gli impianti utilizzati nell'ambito dei progetti ritenuti ammissibili dovranno essere conformi alle disposizioni di legge afferenti la videosorveglianza e possedere una tecnologia compatibile ed integrabile con il sistema di videosorveglianza comunale.

Il Settore Patrimonio verifica la congruità del progetto tenendo conto dei sotto elencati parametri:

- idoneità degli strumenti tecnologici messi a disposizione del Comune
- disponibilità di una linea di telecomunicazioni idonea ad interconnettersi con la rete comunale.

Il Comando di Polizia Locale verifica l'idoneità del progetto tenendo conto dell'interesse che riveste sotto il profilo della sicurezza urbana il sito su cui si propone di installare le telecamere.

Se l'istruttoria si definisce positivamente, il Comune ed il soggetto proponente sottoscrivono una convenzione della durata di cinque anni, secondo lo schema di cui all'allegato; detta convenzione in assenza di revoca espressa da parte del proponente da prodursi in forma scritta entro sei mesi dalla scadenza, si rinnova tacitamente di ulteriori cinque anni.

Il Comune si riserva la potestà di rinunciare unilateralmente in qualsiasi momento alla sopra citata collaborazione offerta dal soggetto proponente.

Il proponente si accolla interamente i costi necessari per l'acquisto delle telecamere e degli accessori, per la connessione alla rete tecnologica comunale, per l'alimentazione elettrica dei dispositivi, i costi di installazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza, le spese per la sostituzione degli impianti ceduti al Comune.

Il privato fornisce il suddetto impianto al Comune che ne acquista l'esclusiva disponibilità: il soggetto proponente non può disporre di immagini, riprese video ovvero della gestione dei dispositivi di registrazione e del trattamento dei dati e delle immagini che restano di esclusiva competenza del Comune.

Nei nuovi interventi infrastrutturali ricadenti all'interno degli ambiti di nuova urbanizzazione inseriti nei Piani urbanistici attuativi e, inoltre, realizzabili attraverso permesso di costruire, il Comune può imporre al soggetto attuatore i costi della realizzazione e della tenuta in esercizio di un sistema di videosorveglianza, gestito interamente dal Comune che controlli gli accessi e l'uscita dalle strade di nuova costruzione.

Prima di essere messi in esercizio, i progetti afferenti la videosorveglianza partecipata sono sottoposti alla valutazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

I titolari di impianti di videosorveglianza già attivi nel Comune di Borgo Veneto, qualora le telecamere registrino immagini su aree pubbliche o su aree private aperte ad uso pubblico, dovranno

regolarizzare la loro posizione proponendo al Comune un progetto nelle forme disciplinate dal presente capo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## **CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 29 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle normative specifiche di riferimento in materia dinanzi richiamate.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del servizio.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30- Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento verrà pubblicato all' Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

### **Art. 31 - Entrata in vigore e successive modifiche del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa.

I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio dell'Unione dovranno essere immediatamente recepiti.

## **ALLEGATO A - Schema di convenzione con il Comune di Borgo Veneto per l'adesione al progetto di videosorveglianza partecipata**

TRA

Comune di Borgo Veneto, con sede legale in località Saletto, via Roma 67, Codice Fiscale 05122030280, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il Sindaco.....

E

....., nato a .....il.....,  
residente a..... in via.....n.....  
legale rappresentante di.....,  
codice fiscale....., di seguito denominato PROPONENTE, il quale, con  
specifico riferimento all'immobile sito in Borgo Veneto, via.....,  
n....., riveste la qualità di

- proprietario
- amministratore del condominio.....
- Legale rappresentante:
  - Dell'esercizio di vicinato.....
  - Del pubblico esercizio.....
  - Della media/grande attività di vendita.....
  - Dell'impresa/ente/associazione.....

**SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE**

al fine di disciplinare le modalità attraverso cui si realizza la cessione delle telecamere da installarsi dal proponente in immobili di sua proprietà/disponibilità e che verranno cedute al Comune di Borgo Veneto al fine di rafforzare la rete di dispositivi tecnologici di controllo del territorio.

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza, il proponente ha presentato a questa Amministrazione in data.....un progetto di fattibilità ed un elaborato tecnico che è stato valutato favorevolmente sia dal Comando di Polizia Locale che dal Servizio Patrimonio del Comune di Borgo Veneto.
2. Il proponente si accolla interamente i costi di acquisto delle telecamere e degli accessori, di connessione alla rete tecnologica comunale, dell'alimentazione elettrica dei dispositivi, i costi di installazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza,

le spese per la sostituzione degli impianti ceduti al Comune di Borgo Veneto e non più funzionanti.

3. Il proponente fornisce il suddetto impianto al Comune di Borgo Veneto che ne acquista la disponibilità esclusiva. Il soggetto proponente non può disporre di immagini, riprese video, ovvero della gestione dei dispositivi di registrazione e del trattamento dei dati e delle immagini, che restano di esclusiva competenza del Comune.
4. L'installazione delle telecamere dovrà realizzarsi conformemente alle prescrizioni fornite dal Comune, afferenti la posizione del manufatto, le aree da videosorvegliare, l'angolo di inclinazione delle riprese.
5. In caso di cessione dell'immobile sul quale sono installate le telecamere o di sostituzione del responsabile legale, il subentrante dovrà accettare formalmente la presente convenzione, che si rinnoverà senza soluzione di continuità.
6. Il titolare dei dati è il Comune.
7. La presente convenzione ha una durata di cinque anni. In assenza di revoca espressa da parte del proponente, da farsi in forma scritta entro sei mesi dalla scadenza della convenzione, essa si rinnova tacitamente per ulteriori cinque anni.
8. Il Comune si riserva la potestà di rinunciare, unilateralmente, in qualsiasi momento alla citata collaborazione offerta dal soggetto proponente.
9. La cessazione della collaborazione con il Comune impone al Proponente l'obbligo di rimuovere immediatamente le telecamere installate per effetto dell'attuale convenzione.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza, alle disposizioni di legge, ai dettami contenuti nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed alle prescrizioni sancite dal Responsabile della Protezione dei Dati del Comune.

Le parti sottoscrivono la presente convenzione presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale.

Borgo Veneto, .....

Il Sindaco

Il Proponente